

STATUTO
PREAMBOLO

Allegato al
Verbale di
assemblea straordinaria
del 26.05.2004

L'Associazione *Casa delle donne contro la violenza* nasce nel 1990 su iniziativa di un gruppo di donne che, per loro storia e pratica politica, fondano l'Associazione a partire da un desiderio di affermazione di libertà femminile reso visibile e percorribile attraverso la sperimentazione nella pratica del pensiero e della politica della differenza di genere.

Titolo I

Costituzione, denominazione, sede, durata

Art. 1

Con il presente statuto l'Associazione si denomina "*Casa delle donne contro la violenza ONLUS* " avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale in conformità del D.Lgs. n. 460/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

L'Associazione ha la propria sede legale in Modena, via del Gambero n. 77.
Con delibera dell'Assemblea potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

Art. 3

L'Associazione ha durata illimitata.

Titolo II

Scopo ed oggetto

Art. 4

L'Associazione opera per individuare efficaci processi di cambiamento individuali e collettivi (azioni, progetti, percorsi formativi, ecc.) e per costruire una rete che permetta la creazione di percorsi per la soluzione dei bisogni e

delle problematiche che riguardano la vita delle donne.

L'Associazione si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di tutela dei diritti civili delle donne.

L'Associazione ha come principali obiettivi quelli di organizzare e/o gestire, tramite specifiche convenzioni, tutte le attività culturali e sociali che siano una occasione di confronto e di incontro sui temi di cui si occupa e più precisamente:

- 1) gestire ed organizzare direttamente e/o tramite specifiche convenzioni il *Centro contro la violenza alle donne*, offrendo un luogo di riferimento e riparo per le donne in difficoltà a causa di maltrattamenti e violenze, dove esse possano trovare un primo aiuto, accoglienza e assistenza, quando subiscano violenze dentro e fuori la famiglia;
- 2) studiare e dare attuazione a progetti e percorsi di uscita dalla tratta-prostituzione di strada, attraverso il lavoro con donne e ragazze coinvolte nel fenomeno della tratta in vista del loro sfruttamento sui mercati italiani del sesso;
- 3) costruire progetti e relazioni di accoglienza di donne migranti e straniere;
- 4) offrire cura, accoglienza e ascolto a donne e ragazze vittime della violenza e dello sfruttamento da parte di altri soggetti;
- 5) costruire e realizzare percorsi di aiuto e cura e progetti sperimentali a sostegno di madri sole, nonché percorsi di aiuto e cura dei loro figli minori;
- 6) costituirsi parte civile o comunque attuare ogni opportuno intervento di sostegno in qualsiasi procedimento penale che veda le donne come parte offesa da reati.

L'Associazione, inoltre, si propone di affrontare percorsi di studio e conoscenza delle forme di disagio, non riconducibili a situazioni di violenza sessuale e/o maltrattamento, che rappresentano l'alimento sotterraneo e il terreno da analizzare, dal punto di vista femminile, per formulare tattiche e strategie di prevenzione della violenza medesima.

L'Associazione realizza il proprio scopo e la finalità primaria di solidarietà

sociale e di tutela dei diritti civili delle donne anche attraverso spazi di riflessione:

- favorendo l'accesso delle donne alla conoscenza delle normative e delle politiche che le riguardano;
- promuovendo progetti oppure aderendo a gruppi o progetti che esprimano gli interessi delle donne, anche in collaborazione con altre associazioni;
- prevedendo anche momenti di formazione rivolte alle socie attraverso la discussione e la riflessione collettiva sulla metodologia del lavoro;
- individuando le risorse economiche atte a garantire le attività di servizio erogate.

Art. 5

Socie

Possono essere socie dell'Associazione tutte coloro che si riconoscano nelle finalità di cui all'art. 4 e che si impegnino ad accettare lo Statuto e ad attenersi alle deliberazioni degli organi sociali.

Le donne che intendano aderire all'Associazione formuleranno richiesta scritta alla Assemblea che deciderà sull'ammissione dopo che le richiedenti abbiano partecipato alle attività politiche per almeno 3 mesi.

La qualità di socia comporta l'essere informata sulle attività dell'Associazione e consente di esercitare i diritti inerenti, in particolare quello di voto in assemblea.

Tutte le socie sono tenute a contribuire alla vita dell'Associazione con le quote annuali di adesione, stabilite dall'assemblea delle associate ogni anno.

E' comunque esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Art.6

Scioglimento del rapporto associativo

Le socie cessano di appartenere all'Associazione per recesso, esclusione e per causa di morte.

La socia può recedere in qualsiasi momento tramite comunicazione scritta indirizzata alla Presidente.

Art.7

Può essere dichiarata decaduta, con provvedimento della Commissione di gestione, la socia che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non versi le quote associative annuali entro sei mesi dalla loro decorrenza.

Art.8

Può essere dichiarata esclusa, con delibera dell'Assemblea, la socia che:

- a) svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
- b) non osservi le deliberazioni degli organi sociali;
- c) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;
- d) arrechi volontariamente danno alle persone assistite.

Art.9

La socia che cessa di appartenere alla Associazione per qualsivoglia motivo non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e sulle quote già pagate.

Titolo III

Organi dell'Associazione

Art.10

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale delle associate;
- la Commissione di gestione
- la Presidente;
- la Vicepresidente.

Art. 11

Assemblea generale delle associate

L'Associazione realizza il suo momento generale di incontro, confronto, decisione e indirizzo nell'Assemblea generale delle associate. composta dalle

socie che siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno dalla Commissione di gestione a mezzo avviso da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata.

Ogni socia ha diritto ad un solo voto e non è ammesso voto per delega.

Un terzo delle socie aventi diritto al voto può richiedere la convocazione dell'assemblea ed in questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

L'Assemblea generale delle socie elegge la Presidente dell'Associazione e la Vicepresidente.

L'Assemblea, nell'ambito delle proprie funzioni, può conferire a donne che si siano autoproposte o vengano proposte, specifiche deleghe o singoli mandati politici e/o operativi, temporanei e vincolanti ad agire per conto dell'Associazione nei rapporti a qualsiasi titolo da instaurare con persone fisiche, con istituzioni e/o enti pubblici e privati, tanto nazionali che sopranazionali nonché con imprese pubbliche o private, quale che sia la loro forma giuridica.

Sono compiti dell'Assemblea:

- a) deliberare sugli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) nominare le componenti della Commissione di gestione, fissandone il numero prima dell'elezione;
- c) approvare il rendiconto annuale consuntivo e preventivo;
- d) deliberare su ogni argomento sottoposto dalla Commissione;
- e) modificare lo Statuto sociale e i regolamenti;
- f) deliberare annualmente l'ammontare della quota associativa su proposta della Commissione di gestione;
- g) deliberare sull'ammissione delle nuove socie;
- h) deliberare in ordine allo scioglimento dell'Associazione;
- i) nominare la socia Coordinatrice dei progetti operativi;
- i) stabilire l'importo e l'eventuale riconoscimento di un gettone di presenza a

chi riveste cariche sociali.

Art. 12

Per la regolarità dell'Assemblea e delle sue deliberazioni si applicano le seguenti norme:

- l'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno due terzi delle socie o, in seconda convocazione, quale che sia il numero delle presenti;
- le deliberazioni sono valide quando sono assunte a maggioranza semplice dalle presenti, sia in prima che in seconda convocazione;
- le Assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza delle socie e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 delle presenti; in seconda convocazione le Assemblee straordinarie sono valide con qualsiasi numero delle socie presenti e con il voto favorevole dei 2/3 delle presenti.

L'Assemblea designa, ad ogni incontro, una presidente dell'assemblea ed una segretaria con il mandato di redigere il verbale.

Art. 13

Commissione di gestione

L'Associazione è amministrata da una Commissione composta da un numero variabile da 3 a 9 socie, nominate dall'Assemblea delle socie a maggioranza di voti.

La Commissione dura in carica 2 anni ed al termine del mandato le componenti possono essere riconfermate.

La Commissione di gestione è convocata dalla Presidente o, su richiesta, da almeno due delle sue componenti.

Art.14

Sono compiti della Commissione di gestione:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) verificare lo svolgimento delle attività sociali e definire funzioni e

- competenze del coordinamento dei progetti operativi;
- c) elaborare il rendiconto consuntivo annuale e il rendiconto preventivo;
 - d) convocare l'assemblea prevista dallo statuto;
 - e) fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari da proporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - f) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
 - g) assumere, riconfermare o licenziare personale dipendente o stipulare contratti d'opera;
 - h) deliberare su tutti gli altri aspetti, attinenti la gestione dell'Associazione, non riservati all'Assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto;

Art.15

La Commissione si riunisce almeno una volta al mese, ogni qualvolta la Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richiedano almeno due delle componenti la Commissione.

Le delibere della Commissione sono valide quando sono assunte con la maggioranza semplice delle sue componenti.

La Commissione di gestione nomina al suo interno una tesoriera e, ad ogni incontro, una segretaria verbalizzante.

Art. 16

La Presidente

La Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione ed è nominata dall'Assemblea.

La Presidente sovrintende alle attività dell'Associazione e alla esecuzione delle delibere degli organi sociali.

In caso di assenza o impedimento della Presidente le funzioni ed i poteri della stessa, compreso quello di convocare l'Assemblea, spettano alla Vicepresidente.

Entrambe vengono nominate per un biennio e sono rieleggibili per un ulteriore

biennio.

Per il compimento di singoli atti la Presidente può attribuire poteri di firma a socie dell'Associazione.

TITOLO IV

Patrimonio - Esercizio Sociale

Art.17

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- 1) dalle quote associative
- 2) da liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche, associazioni e fondazioni;
- 3) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- 4) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale, sempre prodotta nel chiaro perseguimento dei fini solidaristici dell'Associazione, quali ad esempio fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerte di beni di modico valore.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione si provvederà con contribuzioni annuali obbligatorie delle socie e con i proventi delle attività sociali.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art.18

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea deve approvare il rendiconto, predisposto dalla Commissione di gestione, entro 90 giorni dalla fine del precedente periodo sociale.

Gli avanzi di gestione non sono mai distribuibili tra le associate, neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge .

Gli eventuali avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

TITOLO V

Scioglimento e liquidazione

Art.19

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute a enti o organismi con qualifica di ONLUS o a fini di pubblica utilità, che abbiano medesime finalità sociali, sentito l'organismo di cui all'art. 3, comma 190 della legge n.662/1996.

Disposizioni finali

Art. 20

Per tutto quello che non è previsto dal presente statuto si rinvia alle norme di legge vigenti in materia e a quelle del Capo II e III del titolo I del Libro I del Codice Civile.